Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 31 luglio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1002.
Autorizzazione all'Amministrazione dello Stato a sottoscrivere nuove azioni della Società per azioni mineraria «Monte Amiata» fino all'importo di lire cinquantuno milioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il bilancio e con quelli per il tesoro e per l'industria ed il commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della Società per azioni mineraria « Monte Amiata » fino all'importo di lire cinquantuno milioni.

Art. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente, il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere la somma di lire cinquantuno milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — DEL VECCHIO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 192. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1003.
Indennità accademica ai professori universitari ed indennità di carica ai rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Ai professori di ruolo delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria è corrisposta, in aggiunta allo stipendio, una indennità accademica, non com-

putabile agli effetti della pensione, nella misura annua, rispettivamente, di L. 120.000 per i professori straordinari e di L. 180.000 per i professori ordinari.

L'indennità accademica compete anche ai professori ordinari collocati fuori ruolo ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251.

In ogni caso la corresponsione dell'indennità è subordinata alla corresponsione dello stipendio.

Nei casi in cui viene ridotto lo stipendio è ridotta, nella stessa misura, e per lo stesso periodo di tempo, l'indennità accademica.

Art. 2.

L'indennità di carica per i rettori delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, prevista dalla tabella *C* annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è stabilita nella misura unica di L. 30.000.

L'indennità supplementare di carica, prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, numero 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317, è stabilita in misura variante da un minimo di L. 70.000 ad un massimo di L. 150.000.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano con decorrenza dal 1° maggio 1948; quelle di cui all'art. 2, dal 1° novembre 1947.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 196. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1948, n. 1004.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Sebastiano, nel comune di Troina (Enna).

N. 1004. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Nicosia in data 10 luglio 1946, relativo alla erezione della parrocchia di San Sebastiano, nel comune di Troina (Enna).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1948, n. 1005.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Scarcelli del comune di Villafranca Tirrena (Messina).

N. 1005. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1944, integrato con postilla 1° gennaio 1946, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Scarcelli del comune di Villafranca Tirrena (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1948, n. 1006.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Mauro Abate, in località Giampilieri Marina del comune di Messina.

N. 1006. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, integrato con postilla 1° gennaio 1946, relativo all'erezione della parrocchia di San Mauro Abate, in località Giampilieri Marina del comune di Messina.

Visto, *il Guardasigilli.* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1948, n. 1007.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Marina di Grosseto (Grosseto).

N. 1007. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Grosseto in data 11 settembre 1946, parzialmente modificato con postilla 21 aprile 1947, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Marina di Grosseto (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli.* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1948, n. 1008.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Biagio, in località Piano Torre del comune di Messina.

N. 1008. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, rettificato con postilla 1° gennaio 1946, relativo alla erezione della parrocchia di San Biagio, in località Piano Torre del comune di Messina.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1948.

Sostituzione dell'amministratore straordinario dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il precedente decreto in data 16 novembre 1947, con cui venne affidata al dott. Giovanni Battista Laura l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, con i poteri attribuiti dalla vigente legge al Consiglio centrale ed alla Giunta esecutiva di detto Ente e con l'incarico di provvedere ad eventuali riforme ed al riordinamento dell'ente stesso;

Ritenuta la necessità di sostituire il dott. Giovanni Battista Laura, destinato ad altro incarico;

Visti gli articoli 1 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'Amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è affidata al dott. Angelo De Feo in sostituzione del dottor Giovanni Battista Laura.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1948
Registro Presidenza n. 14, foglio n. 285. — FERRARI

(3446)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1948.

Scioglimento della Società cooperativa « Casa del fascio », con sede in Magnacavallo e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 2 settembre 1947, con il quale fu ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Mantova relativo alla nomina dell'avv. Wando Dallamano a commissario della Società cooperativa « Casa del fascio » di Magnacavallo;

Visti i successivi decreti coi quali i poteri del predetto commissario furono prorogati al 30 marzo 1946;

Vista la relazione in data 2 giugno 1948, con la quale il commissario in considerazione che la cooperativa non è in grado di potersi validamente convocare e deliberare come risulta dal verbale dell'assemblea in data 22 maggio 1948 andata deserta, e che la stessa non è in condizioni di raggiungere gli scopi sociali per cui fu costituita, prospetta l'opportunità che si proceda allo scioglimento d'ufficio della Società stessa e alla nomina del liquidatore;

Visto il parere del suddetto Prefetto in data 5 luglio 1948;

Considerato inoltre che la cooperativa, per più di due anni non ha compiuto atti di amministrazione o di gestione e non ha adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali e che pertanto si manifesta la necessità di provvedere nel senso richiesto;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il periodo di straordinaria gestione della predetta Società;

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Decreta:

Art. 1.

I poteri conferiti all'avv. Wando Dallamano, commissario della Società cooperativa « Casa del fascio », con sede in Magnacavallo, sono prorogati dal 31 marzo 1948 alla data del presente decreto.

Art. 2.

La predetta cooperativa è sciolta e l'avv. Wando Dallamano è nominato, ai sensi di legge, liquidatore dell'ente con l'incarico di provvedere alla definizione delle operazioni di liquidazione della Società stessa.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 17 luglio 1948

Il Ministro: FANFANI

(3451)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1948.

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Casette rurali Agro Romano », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Visto il rapporto del Prefetto di Roma in data 24 giugno 1948 sulla situazione della Società cooperativa agricola « Casette rurali Agro Romano » con sede in Roma;

Visto il parere dello stesso Prefetto, relativo allo scioglimento della Società predetta;

Considerato che la cooperativa, per oltre due anni non ha compiuto atti di amministrazione o di gestione e non ha adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali, e che, pertanto, occorre provvedere allo scioglimento dell'ente, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare;

Decreta:

La Società cooperativa agricola « Casette rurali Agro Romano », con sede in Roma, costituita con atto a rogito Schillaci Ventura Guido in data 24 giugno 1942, è sciolta ad ogni effetto di legge.

Roma, addì 17 luglio 1948

Il Ministro: FANFANI

(3450)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1948.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società anonima Magazzini generali del Polesine ad esercitare, in Badia Polesine, magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1935, che autorizza la Società anonima Magazzini generali del Polesine ad esercitare, in Badia Polesine, magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Considerato che i locali già adibiti a magazzini generali dalla predetta Società anonima, risultano ora utilizzati per scopo diverso da quello della conservazione di merci e derrate per conto di terzi;

Su conforme parere della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo, espresso dalla Giunta nella riunione del 7 maggio 1948;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa alla Società anonima Magazzini generali del Polesine col decreto Ministeriale 12 febbraio 1935 di cui nelle premesse, per l'esercizio di magazzini generali in Badia Polesine.

Art. 2.

La Camera di commercio industria e agricoltura di Rovigo è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(3447)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1948.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e dei marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 26ª Esposizione internazionale del ciclo e motociclo » in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti ai prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda in data 6 luglio 1948, presentata dal presidente dell'« Associazione nazionale del ciclo, motociclo ed accessori » organizzatrice della « 26ª Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo », che avrà luogo in Milano dal 13 al 21 novembre 1948;

Decreta:

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali e i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 26ª Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo », che avrà luogo in Milano dal 13 al 21 novembre 1948, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1939, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 18 luglio 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(3448)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1948.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e dei marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Fiera campionaria nazionale di Vicenza ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti ai prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda in data 30 giugno 1948, presentata dal vice presidente della « III Fiera campionaria nazionale di Vicenza » che avrà luogo in Vicenza dal 1° al 15 settembre 1948;

Decreta:

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali e i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Fiera campionaria nazionale di Vicenza » che avrà luogo in Vicenza dal 1° al 15 settembre 1948, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1939, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 18 luglio 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(3449)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Bricchi Maria avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 292 decisioni — N. 288 registro ricorsi

L'anno 1948, il giorno 10 del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Bricchi Maria di Guido e di Passalacqua Emma, nata a Fabriano il 16 dicembre 1901, residente a Roma, via Lariana n. 7, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

Ciò stante, deve ritenersi che ricorre la seconda delle due ipotesi previste dal decreto citato per ottenere la cancellazione richiesta ed il ricorso deve essere accolto.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto dalla signora Bricchi Maria di Guido e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 10 luglio 1948

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3414)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ratifica del provvedimento adottato dal Prefetto di Siracusa nei confronti della Società cooperativa socialista di lavoro, produzione e consumo « Giacomo Matteotti » di Rosolini.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 luglio 1948, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Siracusa relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa socialista di lavoro, produzione e consumo « Giacomo Matteotti », con sede in Rosolini, ed alla nomina del sig. Gioacchino Papa a commissario della cooperativa stessa.

(3532)

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa « Edile ragusana » con sede in Ragusa

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 luglio 1948, il rag. Ignazio Modica è stata nominato, ai sensi di legge, liquidatore della Società anonima cooperativa « Edile ragusana » con sede in Ragusa, in sostituzione del rag. Giuseppe Cartia, dimissionario.

(3531)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Langhirano (Parma)

I fondi siti nel comune di Langhirano (Parma), della estensione di ettari 592, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a nord, strada comunale da Strognano a Vidiana e da questo paese la strada comunale fino alla provinciale;

ad est, strada provinciale Langhirano-Capoponte;

a sud, strada comunale Langhirano-Tabbiano;

ad ovest, strada mulattiera da Tabbiano per le quote 526 e 527 fino alla strada comunale di Strognano.

(3464)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pianello Val Tidone, Nibbiano e Pecorara (Piacenza)

I fondi siti nei comuni di Pianello Val Tidone, Nibbiano e Pecorara (Piacenza), dell'estensione di ettari 780, delimitati dai confini sottoindicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini: torrente Tidoncello, dalla confluenza del rio Vallerenzo, fino alla confluenza col torrente Tidone; torrente Tidone, dalla confluenza col torrente Tidoncello, fino alla confluenza con il rio Buio; rio Buio e mulattiera da Casanova a Oratorio del Sasso fino all'innesto sulla strada consorziale Pianello-Pecorara a quota 456; strada consorziale Pianello-Pecorara da quota 456 fino all'incrocio con il rio di Vallerenzo; rio di Vallerenzo fino alla confluenza col torrente Tidoncello.

(3465)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 luglio 1948 - N. 135

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80 —
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	91,95
Redimibile 3,50 % 1934	68,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,275
Id. 5 % 1936	89,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,875
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	95,50
Id. 5 % convertiti 1951	99,875

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1948

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		525.348.481,96
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		1.281.194.006 —
Portafoglio su piazze italiane	»		78.334.917.793,97
Effetti ricevuti per l'incasso	»		10.300.982,76
Anticipazioni	»		39.301.399.845,73
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		2.667.397.734,85
Disponibilità in divisa all'estero	»		13.095.914.568,90
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		37.570.752.510,18
Immobili per gli uffici	»		57.672.388,58
Debitori diversi	»		94.435.202.343,18
Partite varie	»		4.248.659.014,04
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee	»		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.387.660.995 —	
			145.284.142.365 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria	L.		76.182.872.134,92
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		110.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		13.495.226.955,28
U. I. C. Parziale finanziamento valute gestione cambi	»		14.578.354,60
Spese	»		5.767.663.693,24
	L.		1.066.743.041.278,19
Depositi in titoli e valori diversi	»		1.566.687.699.484,01
	L.		2.633.430.740.762,20
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		80.567.440,22
TOTALE GENERALE	L.		2.633.511.308.202,42

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione dei biglietti di Banca	L.	758.611.464.950 —	
Circolazione Amlire:			
in emissione L. 113.896.481.370 —			
in cassa e in viaggio » 56.550.667.463 —	»	57.345.813.907 —	
Circolazione totale	L.		815.957.278.857 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		16.631.245.389,57
Depositi in conto corrente liberi	»		36.065.885.820,57
Conti correnti vincolati	»		149.667.100.824,37
Creditori diversi	»		24.145.437.100,25
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo Italiano - Fondo in lire (saldo)		66.087.450.418	
» » Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-48) per la costituzione del Fondo in lire, al netto dei rimborsi		48.732.334.098	
			17.355.116.320 —
Rendite del corrente esercizio	»		5.828.086.246,06
	L.		1.065.650.150.557,82
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	450.643.816,07	
Fondo di riserva straordinario	»	342.246.904,30	
			1.092.890.720,37
	L.		1.066.743.041.278,19
Depositanti	»		1.566.687.699.484,01
	L.		2.633.430.740.762,20
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		80.567.440,22
TOTALE GENERALE	L.		2.633.511.308.202,42

(3547)

Il direttore generale: MENICHELLA

Il capo servizio Ragioneria generale: PIERINI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per il conferimento di farmacie riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonchè ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici e non riattivate.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1948, col quale è stato bandito il concorso per il conferimento dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare farmacie nel territorio nazionale riservato ai cittadini italiani già titolari di farmacie nelle zone di confine o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri;

Ritenuto di dovere stralciare dal bando di concorso alcune sedi farmaceutiche sostituendole con altre farmacie vacanti;

Decreta:

Art. 1.

Dal bando di concorso citato nelle premesse vengono depennate le seguenti sedi farmaceutiche:

1) *Bologna*: Monghidoro (n. 21 del bando);
2) *Bolzano*: Laives (n. 22 del bando);
3) *Brindisi*: S. Pietro Vernotico (n. 29 del bando);
4) *Como*: Cernobbio (n. 36 del bando);
5) *Genova*: Portofino (n. 59 del bando);
6) *Grosseto*: Cinigiano (n. 62 del bando);
7) *Macerata*: Villa Potenza (n. 71 del bando);
8) *Napoli*: Acerra (n. 103 del bando);
9) *Reggio Calabria*: Gioia Tauro (n. 119 del bando);
10) *Reggio Emilia*: Ciano d'Enza (n. 121 del bando);
11) *Roma*: Pomezia (n. 133 del bando);
12) *Roma*: Cerveteri (n. 137 del bando);
13) *Spezia*: Arcola (n. 151 del bando).

Art. 2.

Vengono destinate allo stesso concorso le seguenti sedi farmaceutiche a cui, agli effetti della dichiarazione prevista dall'art. 7 del bando, viene attribuito il numero d'ordine a fianco di ciascuna indicato:

Numero	COMUNE	Località in cui ha sede la farmacia	Tassa concessione governativa	Indennità residenza	Indennità avviamento
			Lire	Lire	Lire
	Milano:				
190	Milano	Località Barona	100.000	—	—
	Modena:				
191	Modena	Capoluogo - via Canalino	60.000	—	404.400
	Roma:				
192	Roma	Lido Roma III - 244ª sede	100.000	—	—
193	Roma	Germanico - 92ª sede	100.000	—	769.500
194	Anticoli Corrado	—	5.000	4.000	—
	Spezia:				
195	Calice al Cornoviglio	Centro abitato	5.000	4.000	—
	Torino:				
196	Torino	130ª sede	100.000	—	—

Art. 3.

La farmacia al numero d'ordine 34 del bando di concorso (Acireale-centro) deve intendersi quella da aprire nella 6ª sede.

Art. 4.

Fermo restando il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 3 del bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, è consentita la presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 7 del bando stesso, entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato in copia ai Prefetti, alla Presidenza della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e a tutti gli Ordini provinciali dei farmacisti.

Roma, addì 24 luglio 1948

(3546) *L'Alto Commissario:* COTELLESSA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.